

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	116
5-05143 Sottanelli: Requisiti per l'applicazione dell'IRES premiale alle imprese che assumono lavoratori stagionali	116
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	119
5-05145 Toni Ricciardi: Iniziative volte a estendere l'ambito soggettivo di applicazione delle agevolazioni sulle imposte indirette per l'acquisto della prima casa in Italia	116
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	121
5-05146 De Bertoldi: Chiarimenti circa la futura regolamentazione dei bandi per le concessioni nel comparto del gioco	116
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	123
5-05147 Alifano: Attivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili sui carburanti ed iniziative volte alla revisione della relativa disciplina	117
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	124
5-05142 Del Barba: Iniziative volte a riconoscere il « bonus Renzi » ai lavoratori domestici anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi	117
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	125
5-05144 Gebhard: Modalità applicative della Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni	117
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	127

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. C. 2374 Lupi (Seguito dell'esame e rinvio)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 marzo 2026. — Presidenza
del vicepresidente Stefano CANDIANI. — In-

terviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano CANDIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05143 Sottanelli: Requisiti per l'applicazione dell'IRES premiale alle imprese che assumono lavoratori stagionali.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE), replicando, prende atto di quanto dichiarato dalla sottosegretaria in ordine alla sussistenza di un problema oggettivo, da ricondursi al quadro giuridico dell'Unione europea e che occorre pertanto risolvere nel confronto istituzionale con quest'ultima. Ritiene tuttavia che il Governo si sarebbe già dovuto attivare in tal senso, e non può quindi ritenersi soddisfatto della risposta ottenuta.

Auspica per il futuro che l'Esecutivo si impegni per risolvere la richiamata criticità, a beneficio di quelle imprese costrette a ricorrere al lavoro stagionale e che non possono usufruire dell'IRES premiale.

5-05145 Toni Ricciardi: Iniziative volte a estendere l'ambito soggettivo di applicazione delle agevolazioni sulle imposte indirette per l'acquisto della prima casa in Italia.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo, giacché si sarebbe aspettato

una riflessione che apportasse una possibile soluzione al problema evidenziato. Riportando alcuni dati demografici, rammenta come all'estero vivano circa 7 milioni di cittadini italiani – un numero in crescita, particolarmente significativo se rapportato alle tendenze demografiche che riguardano le regioni italiane – e rappresenta la necessità di individuare soluzioni che non siano lesive della normativa eurounitaria sovraordinata e che, allo stesso tempo, assicurino i diritti da garantire.

Rileva inoltre come la situazione lamentata, scoraggiando gli investimenti immobiliari in Italia da parte dei figli di italiani residenti all'estero e reindirizzandoli verso altri paesi, comporti non solo una mancata opportunità economica ma, soprattutto, una mancata occasione per rinsaldare il legame di tali persone con i borghi di origine.

5-05146 De Bertoldi: Chiarimenti circa la futura regolamentazione dei bandi per le concessioni nel comparto del gioco.

Andrea DE BERTOLDI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo alla Presidenza che il testo scritto della risposta del Governo possa essere messo a disposizione degli interroganti contestualmente all'illustrazione della stessa da parte dell'Esecutivo, onde seguire con maggiore facilità i passaggi più tecnici.

Stefano CANDIANI, *presidente*, prende atto della richiesta del collega De Bertoldi, che potrà essere valutata per le prossime sedute.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea DE BERTOLDI (LEGA), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto dalla risposta dell'Esecutivo.

Manifesta infatti preoccupazione sulla circostanza che, come appena confermato dal Governo, la disciplina delle concessioni nel comparto del gioco verrà affidata a un decreto legislativo, sul quale le Commissioni parlamentari saranno chiamate a espri-

mere un parere senza, dunque, avere la possibilità concreta di emendarne il testo.

A suo avviso, la disciplina di un settore così delicato e strategico, da cui tra l'altro proviene un gettito stimato di oltre 10 miliardi di euro, dovrebbe essere frutto di elaborazione da parte del Governo e delle forze politiche che lo sostengono e non, invece, essere demandata a uno schema di decreto legislativo la cui redazione è affidata all'amministrazione finanziaria.

Auspica che le indiscrezioni sinora trapelate – anticipate nell'interrogazione – non corrispondano al vero; si rischia altrimenti, alla luce del nuovo assetto normativo, l'instaurazione di un vero e proprio oligopolio nel settore delle concessioni, con conseguenze economiche negative, tra cui la chiusura di numerose imprese e la perdita di posti di lavoro.

Ritiene che non possa essere questa la reale volontà del Governo, che sinora è apparso attento alle esigenze del comparto produttivo e, in particolare, delle piccole e medie imprese.

Ribadisce in conclusione l'auspicio che sia la politica a governare le scelte relative alla disciplina delle concessioni nel settore del gioco.

5-05147 Alifano: Attivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili sui carburanti ed iniziative volte alla revisione della relativa disciplina.

Michele GUBITOSA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michele GUBITOSA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta dell'Esecutivo nella sola parte finale, in cui il Governo afferma di monitorare costantemente l'evoluzione della situazione.

Ritiene per il resto che le misure illustrate dalla sottosegretaria appaiano confusionarie e, in ogni caso, non idonee a impattare immediatamente sulla disponibilità economica dei cittadini. Appaiono in-

vece necessari interventi più rapidi, tali da abbassare i prezzi dei carburanti almeno di 15 centesimi di euro al litro.

5-05142 Del Barba: Iniziative volte a riconoscere il « bonus Renzi » ai lavoratori domestici anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), replicando, si dichiara particolarmente soddisfatto dalla risposta del Governo.

Ricorda che spesso i pareri resi dal Ministero si limitano a ricalcare gli orientamenti dell'amministrazione finanziaria; nel caso di specie, invece, con la risposta a un atto di sindacato ispettivo si è fatta chiarezza su una vicenda interpretativa complessa.

5-05144 Gebhard: Modalità applicative della Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta dell'Esecutivo, in particolare con riferimento alle interlocuzioni avviate dal Governo con l'omologo esecutivo bulgaro, allo scopo di risolvere le criticità evidenziate nell'interrogazione.

Stefano CANDIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 marzo 2026. — Presidenza del Vicepresidente Stefano CANDIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. C. 2374 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2026.

Stefano CANDIANI, *presidente*, rammenta che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è attualmente fissato per martedì 24 marzo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel far presente che sono ancora in corso approfondimenti istruttori sul testo del provvedimento, invita la Commissione a valu-

tare l'opportunità di attendere prima di avviare la fase di votazione delle proposte emendative.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, si associa alla richiesta formulata dalla sottosegretaria.

Stefano CANDIANI, *presidente*, alla luce di quanto testé dichiarato dal Governo e dal Relatore, prende atto dell'impossibilità della Commissione di concludere l'esame della proposta di legge in sede referente in tempo utile per l'avvio della discussione in Assemblea, rinviando le opportune determinazioni alla riunione dell'Ufficio di Presidenza convocata al termine della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 marzo 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO 1

5-05143 Sottanelli: Requisiti per l'applicazione dell'IRES premiale alle imprese che assumono lavoratori stagionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver richiamato le disposizioni relative alla cosiddetta IRES premiale, fa presente che la disciplina in argomento riflette criticità nel procedimento di computo dei livelli occupazionali.

A parere dell'Interrogante, ciò risulterebbe particolarmente penalizzante per le società che impiegano lavoratori stagionali nei mesi estivi dal momento che gli stessi sono inclusi nel calcolo della media dei tre anni ma non nel dato puntuale di fine anno. Il risultato finale potrebbe essere, quindi, contrario allo spirito della norma che potrebbe vedere escluse dall'agevolazione talune società nonostante abbiano fatto registrare un incremento occupazionale di lavoratori stabili.

Tanto premesso, l'Onorevole chiede di sapere « quali iniziative (il Governo) intenda assumere al fine di risolvere la criticità descritta in premessa ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, stabilisce che la riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 – cosiddetta IRES premiale – spetta a condizione, tra l'altro, che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 « il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente ».

L'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2025 di attuazione stabilisce che « la verifica della condizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1), si effettua confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con quello medio dei trentasei mesi

precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa ».

In proposito, nella relazione illustrativa al decreto ministeriale si precisa che la condizione in esame è correlata ai criteri contenuti nell'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il quale definisce i « principi generali di fruizione degli incentivi » all'occupazione. In particolare, il comma 1, lettera f), del medesimo articolo 31 stabilisce che « nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (...) ». La disposizione precisa, altresì, che dal computo della base occupazionale media di riferimento devono essere esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro per le seguenti cause: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Con riferimento all'ulteriore requisito connesso all'esistenza di un « incremento occupazionale » la relazione illustrativa, al riguardo, precisa che « l'incremento occupazionale deve essere determinato sulla

base delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 25 giugno 2024. Si rende necessario, dunque, verificare se l'incremento occupazionale e l'incremento occupazionale complessivo (cfr. definizione di cui all'articolo 1, lettere h) e i), del medesimo decreto interministeriale) rispettino le condizioni contenute nel comma 437 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, ossia, se risultino superiori (o uguali) all'1 per cento e, comunque, non diano un risultato numerico inferiore a 1 (lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato), senza considerare le dinamiche occupazionali del gruppo di cui il soggetto fa parte ».

Anche in relazione a questo requisito, infatti, è necessario confrontare il numero dei lavoratori occupati al termine del pe-

riodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, rispetto alla media del periodo d'imposta precedente, tenendo conto, in relazione all'incremento occupazionale complessivo (secondo la definizione di cui all'articolo 1, lettere h) e i), del medesimo decreto interministeriale), che sono da considerare tutte le tipologie di lavoratori.

Tanto premesso, si conferma che l'attuale formulazione della disposizione in esame, nonché le relative norme di attuazione, risultano coerenti con il regime quadro degli incentivi all'occupazione contenuto nel citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Pertanto, ogni eventuale modifica destinata a valorizzare le peculiari caratteristiche delle imprese che utilizzano lavoratori « stagionali » dovrà, in ogni caso, rispettare i principi ivi contenuti che, peraltro, derivano dalle disposizioni di matrice unionale.

ALLEGATO 2

5-05145 Toni Ricciardi: Iniziative volte a estendere l'ambito soggettivo di applicazione delle agevolazioni sulle imposte indirette per l'acquisto della prima casa in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, facendo riferimento alla disciplina relativa al trattamento agevolativo previsto in materia di imposta di registro, rappresentano come la stessa sembrerebbe escludere dal beneficio i soggetti emigrati all'estero per ragioni diverse da quelle di lavoro penalizzando, con ciò, i connazionali residenti all'estero che vogliono investire in Italia acquistando la loro unica abitazione e i residenti all'estero che ereditano dai genitori la loro unica abitazione in Italia.

Tanto premesso, al fine di sanare tale disparità di trattamento, gli Interroganti chiedono di sapere se si «intenda intervenire per salvaguardare in particolare i figli che ereditano dai genitori una casa in Italia, che per essi costituisce unica e sola abitazione sul territorio nazionale».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023, intervenendo sulla Nota *II-bis*, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata, cosiddetta «prima casa», in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro. Il beneficio fiscale, in ragione dell'intervento normativo, è stato, pertanto, legato a un criterio oggettivo, svincolato da quello della cittadinanza, oggetto di contestazione da parte della Com-

missione europea nella procedura di infrazione n. 2014/4075.

Possono, dunque, accedere al beneficio in argomento le persone fisiche che presentino, cumulativamente, i seguenti requisiti:

si siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro;

abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile;

abbiano acquistato l'immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Con riferimento al soggetto acquirente «trasferito all'estero per ragioni di lavoro» che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 16 febbraio 2024, n. 3/E (cfr. paragrafo 3.2), ha chiarito che «possono accedere al beneficio in esame le persone fisiche che, contestualmente:

si siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro. (...) il requisito agevolativo [...] e deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all'acquisto dell'immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;

abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende

ricomprensione ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all'effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;

abbiano acquistato l'immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento ».

Resta fermo che, per fluire dell'agevolazione, devono ricorrere anche le condizioni di cui alle lettere *b*) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e *c*) (novità nel godimento dell'agevolazione) della citata Nota *II-bis*, mentre non è richiesto, per queste specifiche ipotesi, che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato o che lo destini ad abitazione principale.

Ciò posto, considerato il tenore letterale della disposizione, che si riferisce all'acquirente che si « (...) è trasferito all'estero per ragioni di lavoro », si ritiene che, ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa, non assuma rilievo il trasferimento all'estero per ragioni diverse dal lavoro.

Ne consegue che, stante l'attuale quadro normativo sopra rappresentato, non risulta possibile, in via interpretativa, estendere la predetta agevolazione alle ipotesi di soggetti residenti all'estero che ereditano dai genitori una casa in Italia, unica e sola abitazione sul territorio italiano, o di connazionali residenti all'estero che intendono investire in Italia, in assenza del requisito del trasferimento all'estero « per ragioni di lavoro ».

Peraltro, l'estensione dell'agevolazione in questione ai figli che ereditano dai genitori la loro unica abitazione in Italia, potrebbe generare dubbi in ordine alla compatibilità con il diritto unionale dal momento che la stessa potrebbe risultare discriminatoria nei confronti di altri soggetti – diversi da quelli cui si riferisce la proposta e che hanno acquisito il possesso dell'immobile *mortis causa* – i quali avrebbero diritto all'esenzione solo nel caso in cui avessero stabilito la propria residenza anagrafica e dimora nell'immobile in questione. In particolare, la proposta, sotto il profilo di cui trattasi potrebbe comportare una potenziale restrizione del principio della libera circolazione dei capitali (articolo 63 del TFUE).

ALLEGATO 3

5-05146 De Bertoldi: Chiarimenti circa la futura regolamentazione dei bandi per le concessioni nel comparto del gioco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti, con riferimento al processo di riordino normativo del comparto giochi, rappresentano come il contenuto regolatorio dei nuovi bandi prevedrebbe l'assegnazione di lotti di dimensioni ridotte rispetto al passato, con un numero minimo di apparecchi e diritti locali dimezzati, destinati a essere aggiudicati a un prezzo base di 25 milioni di euro mediante procedura d'asta al massimo rialzo, in luogo del precedente modello basato su lotti di dimensioni maggiori a prezzo predeterminato e con un limite di concentrazione di mercato pari al 25 per cento.

A parere degli Interroganti, un significativo innalzamento delle soglie necessarie per la partecipazione alle gare potrebbe favorire una forte concentrazione delle concessioni in capo a un numero molto limitato di operatori, dotati di ingenti risorse finanziarie e ampio accesso al credito, con il conseguente possibile rischio di configurare una struttura di mercato fortemente concentrata e potenzialmente in tensione con i principi di libera concorrenza. Inoltre, le imprese concessionarie medio-piccole, nonché quelle operanti nella gestione e nella raccolta del gioco – che attualmente rappresentano una quota significativa del mercato – potrebbero incontrare maggiori difficoltà a competere in presenza di condizioni economiche di accesso particolarmente elevate.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere « quali siano gli orientamenti in merito alle modifiche regolamentari di cui in premessa e se (si) valuti opportuno, anche in questa fase, avviare un confronto con le organizzazioni di settore e

le associazioni di categoria, al fine di definire un quadro normativo equilibrato per l'intero comparto ».

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente di aver predisposto una proposta normativa – i cui profili tecnici sono tuttora oggetto di approfondimento – che, ove condivisa, proseguirà l'iter di approvazione previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega per la riforma fiscale ».

In particolare, sullo schema di decreto legislativo, in seguito all'approvazione del Consiglio dei ministri e alla valutazione in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dovranno esprimere parere le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, in tale sede, si svolgerà la discussione parlamentare sui relativi contenuti.

Tanto premesso, al fine di pervenire a una equilibrata e ponderata regolamentazione del settore, giova fin d'ora evidenziare che l'Agenzia, nell'elaborazione del citato schema di decreto legislativo, ha tenuto in debito conto il tema della tutela della concorrenza nonché quelli della valutazione degli effetti occupazionali e della stabilità del settore.

Infine, con riferimento all'opportunità di avviare un confronto con le organizzazioni di settore e le associazioni di categoria, vale parimenti osservare che la competente Direzione tecnica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha svolto numerosi incontri con i predetti organismi, i quali hanno avuto modo di rappresentare, in tali occasioni, le proprie istanze e posizioni.

ALLEGATO 4

5-05147 Alifano: Attivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili sui carburanti ed iniziative volte alla revisione della relativa disciplina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti pongono l'accento sulla repentina crescita dei prezzi al consumo dei carburanti derivante dalle tensioni venutesi a creare nello scenario internazionale anche a seguito dello scoppio del conflitto in Iran e sulle conseguenze di tali rincari per la collettività.

Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di sapere se si ritengano « sussistenti i presupposti per l'adozione immediata del decreto di riduzione delle accise sul prezzo dei carburanti e se non ritenga improrogabile intervenire contestualmente con tempestività per rimuovere le criticità del meccanismo introdotte nel 2023, adottando parametri di valutazione più sensibili e rappresentativi delle reali oscillazioni dei prezzi al distributore, al fine di rendere immediatamente disponibili le risorse derivanti dall'extra gettito Iva per il taglio delle accise di almeno 15 centesimi al litro, scongiurando altresì la ripartenza della spirale inflazionistica ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, premettere che l'articolo 21 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA) stabilisce che i carburanti impiegati in autotrazione e i combustibili impiegati per riscaldamento sono sottoposti ad accisa con l'applicazione delle relative aliquote fissate nell'Allegato I al medesimo TUA. Le disposizioni nazionali contenute nel citato Testo unico delle accise sono in linea con le sovraordinate norme unionali – essendo l'accisa un tributo armonizzato nell'ambito dell'Unione europea – e rispettano le aliquote minime previste, per i

carburanti ed i combustibili, dalla direttiva 2003/96/CE (che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).

In tale contesto generale si inserisce il meccanismo previsto dall'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede, a tutela del cittadino consumatore, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili stabilite dal TUA, possano essere diminuite per compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio. Ciò a condizione che tale prezzo aumenti, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo documento di economia e finanza o nella relativa nota di aggiornamento presentati alle Camere, tenendo altresì conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale del petrolio greggio rispetto a quello indicato nel DEF e nella Nota di aggiornamento sopra citati.

Pertanto, il ricorso a misure quali quelle richiamate dipende necessariamente dal verificarsi di tutte le condizioni economico-finanziarie previste, in mancanza delle quali le stesse non possono operare.

Le criticità segnalate sono oggetto di vigile attenzione da parte del Governo, che monitora costantemente l'evoluzione della situazione.

ALLEGATO 5

5-05142 Del Barba: Iniziative volte a riconoscere il « bonus Renzi » ai lavoratori domestici anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, nel richiamare la disposizione introduttiva del cosiddetto « Bonus Renzi », fa presente come l'agevolazione, successivamente confermata e rimodulata negli anni da diversi provvedimenti normativi, sia confluita nell'istituzione di un trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e assimilati – pari a 1.200 euro annui a decorrere dal 2021 – riconosciuto dal sostituto d'imposta ovvero, in mancanza, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Tenuto conto che i datori di lavoro domestico non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e che, conseguentemente, i lavoratori del settore domestico possono fruire del trattamento integrativo solo in sede di dichiarazione annuale dei redditi, l'interrogante chiede di sapere se si intendano adottare iniziative anche di carattere normativo « al fine di garantire che il “Bonus Renzi” (...) sia riconosciuto ai lavoratori domestici anche in sede di accertamento o riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, evitando che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi determini automaticamente la perdita di un beneficio fiscale spettante sulla base del reddito imponibile accertato ».

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente rammentare che il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – nella versione vigente – consiste in un beneficio finanziario, generalmente riconosciuto mensilmente in busta paga dal datore di lavoro, fino a un massimo di 1.200 euro annui. Il datore di lavoro, che agisce

come sostituto d'imposta, recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo operando una compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Laddove il datore di lavoro non sia riconducibile a un sostituto di imposta, come accade per i datori di lavoro domestico (*colf*, *badanti*, *baby-sitter*, e altro), il trattamento integrativo può essere fruito direttamente dal lavoratore in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

A tal riguardo, con la circolare 14 dicembre 2020, n. 29, paragrafo 8, l'Agenzia delle entrate ha precisato che « I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo o all'ulteriore detrazione fiscale, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento delle misure in commento, possono richiedere i predetti benefici nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi. ». In particolare, dalle istruzioni risulta che il trattamento integrativo viene recuperato riducendo l'imposta dovuta nella fase del conguaglio fiscale, laddove siano soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, gli uffici procedono all'accertamento del reddito ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, norma che prevede la deducibilità degli oneri sostenuti e delle detrazioni d'imposta, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (documentazione, tracciabilità dei pagamenti *ex* articolo 1, commi 679 e 680, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e altro).

Alla luce di tali considerazioni, non si rinven-
gono motivi per escludere, in sede di accertamento *ex* articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il riconoscimento del trattamento integrativo in esame durante la fase istruttoria o, successivamente, in sede di definizione dell'accertamento (accertamento con adesione).

ALLEGATO 6

5-05144 Gebhard: Modalità applicative della Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano criticità circa l'interpretazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Bulgaria.

In particolare, rappresentano che, a seguito della posizione assunta dall'Agenzia delle entrate (tra gli altri, nella risposta all'interpello n. 244 dell'8 marzo 2023), l'INPS, a partire dal messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023, interpreta l'articolo 1, comma 2, lettera b), della Convenzione *de qua*, nel senso che una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria, ai sensi della suddetta convenzione, solo se in possesso anche della relativa cittadinanza.

Gli Interroganti denunciano, pertanto, come, in ragione di tale lettura del testo convenzionale, la defiscalizzazione delle pensioni italiane di gestione privata sia subordinata, ora, al possesso non solo della residenza fiscale in Bulgaria, ma anche della cittadinanza bulgara, di guisa che diversi contribuenti hanno subito ritenute alla fonte e accertamenti retroattivi con sanzioni, nonostante avessero agito in buona fede. Ciò nonostante talune pronunce giurisprudenziali in senso favorevole ai contribuenti avessero ritenuto che, per «cittadinanza bulgara», dovesse intendersi una sostanziale appartenenza alla comunità territoriale.

Tanto premesso, nel rimarcare che una simile impostazione sarebbe anomala rispetto alle altre convenzioni contro le doppie imposizioni ratificate dall'Italia, gli Interroganti chiedono di sapere «se e quali iniziative intenda adottare il Governo per risolvere le criticità esposte nelle premesse e di stabilire rapidamente la certezza del diritto in materia».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Nella maggior parte delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le pensioni corrisposte a fronte di una cessata attività di lavoro dipendente nel settore privato sono assoggettate a imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, e ciò in coerenza con l'articolo 18 del Modello OCSE di Convenzione.

La richiamata Convenzione con la Bulgaria non fa eccezione al principio anzidetto, prevedendo la tassazione esclusiva delle pensioni, erogate nel settore privato, nello Stato di residenza del beneficiario (cfr. l'articolo 16 della Convenzione).

La peculiarità della Convenzione con la Bulgaria deve, tuttavia, essere ravvisata nella nozione di «residenza», dettata dall'articolo 1 della citata Convenzione.

Più in particolare, il paragrafo 1 del suddetto articolo stabilisce che le disposizioni contenute nella medesima Convenzione si applicano alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Il successivo paragrafo 2 prevede, inoltre, che l'espressione «residente di uno Stato contraente» si riferisce, per quanto riguarda la Bulgaria, a qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara.

Pertanto, avuto riguardo allo stesso contenuto letterale del richiamato precetto, ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria, solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato.

Da ciò consegue che i beneficiari di pensioni INPS, cittadini italiani – anche se non più residenti in Italia ai sensi dell'ar-

articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), e residenti in Bulgaria in base alla normativa vigente in tale Stato – non possano essere considerati, ai fini della Convenzione, residenti in Bulgaria, in quanto privi di cittadinanza bulgara, con il corollario della inapplicabilità, nei loro confronti, delle disposizioni contenute nella Convenzione medesima.

Pertanto, si evidenzia che i redditi di pensione erogati dall'INPS a beneficiari che non sono in possesso della cittadinanza bulgara, devono essere assoggettati a tassazione nel nostro Paese, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera *a*) del TUIR e, quindi, l'INPS è tenuto all'applicazione, sugli emolumenti pensionistici erogati a tali

contribuenti, delle ritenute alla fonte previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.

In ragione di ciò, il Governo, nella consapevolezza delle criticità delineate nell'interrogazione in oggetto, ha da mesi già concordato con la controparte bulgara di procedere alla modifica delle disposizioni convenzionali relative al trattamento delle pensioni percepite da cittadini dei due paesi contraenti.

In particolare, è intenzione condivisa delle parti addivenire quanto prima a una riformulazione del testo che elimini il requisito della nazionalità bulgara e salvaguardi, in relazione alle situazioni esistenti, le posizioni dei soggetti percettori di pensione.